



Or.S.A. Macchinisti Uniti

Organizzazione sindacati autonomi e di base

SETTORE AUTOFERRO

GRUPPO A.T.M. DIVISIONE METROPOLITANA St.MM3 Sondrio E-mail: orsatm@libero.it

tel+fax: 02-4803.3175 - 02-67076174 - C P 10051 - 20110 MILANO

Che fare del TFR?

“Come mi devo comportare con questo TFR ?” E’ inevitabile in questi giorni sentirsi ripetere questa domanda da parte di tutti i lavoratori del settore privato. Ovviamente la domanda denota la preoccupazione nei confronti di una materia abbastanza complessa ma che lascia spazi di ragionamento fino al **30 giugno prossimo**, termine ultimo dopo il quale scatta il silenzio-assenso.

Per avere le idee più chiare, condizione indispensabile per prendere una decisione consapevole, è necessario fare un passo indietro e tornare al 1995 anno in cui, con l’approvazione della Legge N° 335/1995, più nota come Riforma Dini, nel sistema previdenziale del nostro paese veniva reintrodotta il **sistema di calcolo contributivo della pensione**. Questo sistema calcolando la media sui contributi versati dal lavoratore in tutta la sua attività lavorativa, riduce in quantità consistente l’importo della pensione dei lavoratori ai quali si applica. Ricordiamo che il **sistema contributivo** viene applicato in modo assoluto ai lavoratori **assunti dopo il 31/12/1995** mentre, a coloro che alla data del 31/12/1995 non avevano raggiunto 18 anni di contributi viene applicato il cosiddetto **sistema misto (sistema retributivo fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per il periodo successivo)**.

Ovviamente, più breve è il periodo lavorativo antecedente il 31 dicembre 1995, più consistente sarà la base di calcolo con il sistema contributivo e più pesante la penalizzazione per il lavoratore. Ricordiamo che coloro che al 31/12/1995 avevano almeno 18 anni di contributi vedranno calcolata per intero la loro pensione con il sistema di calcolo retributivo.

Per avere un’idea del differenziale che si produce applicando i tre criteri (Sistema retributivo puro, Sistema misto, Sistema contributivo puro) si deve considerare che il retributivo puro determina al momento della messa in quiescenza una pensione mensile che si aggira intorno all’80% dell’ultima retribuzione, il sistema misto una pensione che si aggira intorno al 60-63%, mentre con il contributivo puro arriviamo a circa il 48-50%.

Con queste percentuali appare evidente che coloro che sono stati assunti dopo il 1995 avranno necessità di **un’integrazione alla pensione obbligatoria** che andranno a percepire per garantirsi una vecchiaia almeno dignitosa.

**Ripensare
l’attuale
Sistema
Previdenziale
Pubblico**

Per questo riteniamo indispensabile che tutti i lavoratori, comincino a sollecitare tutte le strutture organizzate, siano esse sindacali o partitiche di qualunque estrazione, **con** l’obiettivo di un ritorno ad un sistema di calcolo quanto più vantaggioso per i lavoratori, mettendo mano ad una Riforma generale delle pensioni nella direzione di un allargamento delle tutele previdenziali. Inoltre **gli autoferrotranvieri** dovranno anche spingere la classe politica ad affrontare la questione, ancora non risolta, dei lavori usuranti nei quali dovranno, a pieno titolo, vedersi riconosciute le loro legittime aspettative.

**La Riforma
Dini: il
sistema di
calcolo delle
pensioni**

TFR o PRIAMO: cosa conviene?

Premesso che non vogliamo fare i promotori finanziari ma solo spiegare le condizioni che andranno poi a determinare la scelta di ognuno di noi, dobbiamo cominciare a evidenziare alcune differenze tra il Tfr e il fondo Priamo.

Per iniziare ci sembra però indispensabile elencare le **modalità di contribuzione al Fondo Priamo:**

- ✓ conferimento del proprio TFR;
- ✓ contributo a carico del lavoratore;
- ✓ contributo del datore di lavoro.

La percentuale del TFR conferito al Fondo varia, a seconda della data di inizio dei versamenti dei contributi previdenziali: coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 28/4/1993 versano il 33% (con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore ai 18 anni) o il 29% (se superiore ai 18 anni) del TFR, con la facoltà, a partire da quest'anno, di elevare questa quota al 100%; mentre chi ha iniziato dopo il 28/4/1993 deve conferire l'intero TFR a Priamo.

Per quanto riguarda il contributo del lavoratore, lo stesso ammonta al 2% della retribuzione (cioè retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, TDR trattamento distinto della retribuzione). Il contributo del datore di lavoro corrisponde ugualmente ad un analogo 2%. Contributo che ovviamente il lavoratore non percepisce lasciando il TFR in azienda. Relativamente al contributo a carico del lavoratore, è facoltà dello stesso elevarlo liberamente in misura maggiore della propria contribuzione. Avvalendosi di questa facoltà, va precisato, che il datore di lavoro continuerà a versare al lavoratore comunque un contributo pari al 2%.

Un ragionamento va fatto per capire quanto 'pesa' il 2% di contributo del datore di lavoro sul totale versato in Priamo dal lavoratore.

Sviluppiamo questo ragionamento considerando che ognuno di noi versa al TFR tutti i mesi il 6,91% della retribuzione mensile.

Aderendo a Priamo, possiamo considerare il contributo del datore di lavoro (**altro non è che una quota prelevata dalla parte economica dei CCNL, quindi soldi dei lavoratori**) a tutti gli effetti una sorta di 'rendimento' garantito tutti i mesi a cui si aggiunge l'eventuale rendimento finanziario vero e proprio della quota individuale versata. Il 'rendimento' della quota aziendale (2%) può essere quantificato indicativamente nell'ordine del 30% per coloro che versano il 33% del TFR in Priamo (possibilità che hanno solo coloro in servizio alla data del 28/4/1993) e, in misura di circa il 10%, per coloro che versano l'intero TFR (assunti dopo il 28/4/1993).

Le prestazioni erogate da Priamo, al momento del pensionamento, per anzianità o vecchiaia, possono essere di due tipi:

- ✓ in forma di rendita (pensione complementare);
- ✓ in forma di capitale (riscatto).

Salvo casi specifici, che vedremo immediatamente più avanti, il lavoratore se opta per il riscatto potrà prelevare un importo massimo del 50% della propria posizione maturata.

Si diceva della possibilità, una volta andati in pensione, di percepire immediatamente il 100% della posizione maturata. Tale soluzione diventa concreta solo nel caso in cui sono rispettate le due condizioni fondamentali:

- ✓ la prima prevede un periodo di contribuzione al fondo inferiore a cinque anni;
- ✓ la seconda prevede che, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia uguale o superiore alla metà dell'assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro 381,72 mensili).

Nel caso in cui una o entrambe queste condizioni non vengano rispettate l'iscritto potrà scegliere di ricevere immediatamente l'intera prestazione (100% del capitale maturato) in forma di riscatto.

Il TFR, invece, viene percepito in un'unica soluzione al momento del pensionamento.

*Modalità di
contribuzione
al Fondo
Priamo*

*Le prestazioni
pensionistiche di
Priamo*

Tassazione delle prestazioni Priamo e TFR

Altro aspetto da considerare è la differente disciplina fiscale delle prestazioni sopra ricordate di Priamo rispetto al TFR. I rendimenti derivanti dagli investimenti dei contributi versati nel corso della vita lavorativa sono tassati con aliquota dell'11%. Aliquota più bassa di quella applicata agli investimenti finanziari (ad oggi al 12,5%). Mentre la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata (rendita o riscatto), al momento del pensionamento, è tassata nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% potendo così arrivare ad una tassazione effettiva del 9%.

Mentre il TFR lasciato in azienda è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore al momento in cui viene percepito. Attualmente l'aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 15.000 Euro e del 27% fino a 28.000 euro, quindi l'aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a queste percentuali. Le modalità di determinazione della base imponibile del TFR, su cui si calcola l'aliquota di tassazione, variano a seconda che le relative quote siano state maturate prima o dopo il 01/01/2001.

Rendimenti Priamo e TFR

Innanzitutto va detto che il fondo Priamo come tutti i fondi presenta margini di rischio relativamente al **rendimento**; questo rendimento è indefinito e legato all'andamento dei mercati finanziari, mentre il rendimento annuo del TFR mantenuto in azienda si rivaluta ogni anno dell' 1,5% fisso e del 75% dell'inflazione reale rilevato dall'ISTAT.

Altro aspetto da esaminare, insieme alla relativa tassazione, è la cosiddetta *anticipazione* che consiste nella richiesta da parte del lavoratore nel corso della vita lavorativa di una parte della quota versata. Nel caso di richiesta per spese sanitarie per situazioni gravissime relative a sé, coniuge e figli, può essere concessa l'anticipazione dal Fondo Priamo nella misura massima del 75% della posizione individuale maturata con un'aliquota di tassazione base del 15% ridotta di una quota dello 0,3% per ogni anno successivo al 15° (meccanismo fiscale sopra già descritto).

Invece nel caso di richiesta per acquisto di prima casa per sé e i propri figli, a differenza delle spese sanitarie per le quali non è previsto un minimo di anni di iscrizione, il lavoratore deve avere almeno 8 anni iscrizione al fondo, potrà comunque richiedere la misura massima del 75% della posizione individuale maturata e l'aliquota fiscale in questo caso corrisponde al 23%.

E' prevista anche la possibilità di richiedere fino al 30% dopo 8 anni di iscrizione per ulteriori motivazioni del lavoratore con l'aliquota fiscale del 23%. In tutte e tre le forme di anticipazione è possibile comunque reintegrare in qualsiasi momento le somme percepite.

Altro aspetto che va considerato, per le preoccupazioni che implica, è quello relativo alla pensione di reversibilità. Molti si chiedono se nel caso del proprio decesso dopo il pensionamento la pensione complementare possa continuare ad essere percepita da un altro parente. Priamo prevede questa possibilità solo nel caso in cui al momento del pensionamento venga indicata un'altra persona, a cui devolvere la pensione nel caso del proprio decesso. Con questa opzione però viene effettuato un ricalcolo del vitalizio considerando l'aspettativa di vita dell'altra persona, determinando in questo modo una decurtazione mensile che potrebbe divenire anche consistente.

Anticipazioni nel corso della vita lavorativa

Reversibilità delle prestazioni Priamo

Modalità di espressione per la destinazione del TFR

Relativamente alla modulistica, il lavoratore dovrà entro il 30/6/2007, per la scelta della destinazione del proprio TFR, utilizzare esclusivamente il **modulo ufficiale predisposto dal Governo** e che sarà consegnato dal datore di lavoro. In questa parte prendiamo in considerazione solo coloro che sono stati assunti fino al 31/12/2006. Per gli assunti dal 2007 le modalità per problemi di spazio verranno affrontate successivamente.

Il modulo, denominato TFR1, è composto di 4 sezioni (la quarta non ci riguarda). La 1° relativa a chi è stato assunto dopo il 28/4/1993 e non è iscritto ancora a Priamo; la 2° per chi è stato assunto prima del 28/4/1993 ed è già iscritto al fondo; la 3° per chi è stato assunto prima del 28/4/1993 e non è iscritto a Priamo. Mancano coloro che al 31/12/2006 risultano già iscritti al fondo e versano l'intero TFR perchè assunti dopo il 28/4/1993 per i quali non è prevista la compilazione del modulo ufficiale. Per coloro che esplicitano la decisione di iscriversi a Priamo (compresi delle sezioni 1 e 3), il proprio TFR maturando (nella misura del 33% o 100%) verrà conferito materialmente al Fondo a decorrere dal 1/7/2007 comprendendo tutte le mensilità comprese nel periodo che va dalla data della scelta al 30/6/2007. Risulta ovvio che il lavoratore che si iscrive per la prima volta a Priamo dovrà consegnare al datore di lavoro il modulo di adesione al fondo stesso, nonché quello per la destinazione del TFR. L'iscrizione al fondo può avvenire anche solo per percepire la quota del 2% versata dall'azienda, contestualmente al versamento del 2% della retribuzione e del 2% del TFR, pur mantenendo il restante TFR nell'ambito aziendale.

Conclusioni

Per concludere, come si è potuto intuire, sulla materia trattata vi sono una serie di variabili che rendono le singole posizioni personali spesso non paragonabili con altre. Altri aspetti più specifici potranno essere affrontati in appositi incontri che verranno prossimamente predisposti a richiesta sul territorio.

Inoltre presso la sede della segreteria regionale ORSA verrà predisposto un punto dove si potranno ottenere tutti i chiarimenti possibili sulla scelta più corretta in considerazione della propria storia lavorativa e per la compilazione dei moduli. Una cosa raccomandiamo a tutti i lavoratori: qualunque scelta verrà fatta dovrà comunque essere messa per iscritto, sui moduli predisposti, entro il 30 giugno prossimo, senza cioè far scattare il meccanismo del silenzio assenso. Nel caso inverso il TFR maturando andrebbe completamente e automaticamente a Priamo, anche quello di coloro che non vi abbiano aderito fino a quel momento, senza però il contributo aziendale.

E' doveroso specificare che l'adesione a Priamo è irrevocabile, mentre chi decide di lasciare il proprio TFR all'azienda, potrà in ogni momento, anche dopo il 30 giugno 2007, aderire al Fondo complementare della propria categoria.

Milano, 20 Marzo 2007